

Codice A1103A

D.D. 4 agosto 2021, n. 493

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 38 PAR/2017)



ATTO DD 493/A1103A/2021

DEL 04/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 38 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 52985 del 28/12/2017, dalla Polizia locale faunistico ambientale della Provincia di Cuneo a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 303 del 10/10/2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Vinadio (CN) presso la zona in cui il torrente dell'Ischiator scorre in corrispondenza della Comba Gias Verde, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 40 della L.R. n. 19/2009 relativa alla violazione delle c.d. Misure di conservazione (nello specifico, art. 8, c. 1, lett. j della DGR 54 – 7409 del 7.4.2014) per aver violato il divieto di svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada in area Parco/Riserva naturale regionale, in particolare all'interno dei confini della ZPS IT1160062 "Alte valli Maira e Stura";

constatata la regolarità della notificazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che il signor *omissis* ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

preso innanzitutto atto che non sussistono dubbi sulla riconducibilità della condotta contestata in capo al signor *omissis* dal momento che è lui stesso, negli scritti difensivi, a confermare l'attraversamento dell'alveo del torrente e della torbiera seppur giustificandola come azione, in quel momento, obbligata;

esaminate quindi le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e considerate le stesse non

rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata ed anzi in contrasto con quanto riportato in sede di controdeduzioni dall'accertatore che ha evidenziato *in primis* la peculiarità e l'unicità dell'ambiente ittico proprio delle torbiere specificando altresì che il sig.re *omissis*, pur essendo autorizzato ad accedere alla sua proprietà con mezzi motorizzati, come dallo stesso dichiarato, "*non ha nessun tipo di autorizzazione in deroga per raggiungere le zone di caccia poste più a monte*"

visto in particolare l'art. 40 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 55, comma 15 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, la condotta dell'agente successiva all'illecito nonché la personalità dello stesso;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 1.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 1.510,61** di cui Euro 1.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N.**

165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -
(con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella